



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 250 LEGISLATURA N. IX

delibera

1000

DE/LU/APL Oggetto: Recepimento della Deliberazione della Conferenza
 0 NC Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, concernente le
 Linee Guida per l'Apprendistato Professionalizzante o
 Prot. Segr. contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D.Lgs n.
 1111 167/2011

Lunedì 8 settembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
 regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.
 Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
 Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Marco Luchetti.
 La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: Recepimento della Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, concernente le Linee Guida per l'Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art.4 del D. Lgs n. 167/2011

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Attività Produttive Lavoro Turismo Cultura Internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il seguente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro Turismo Cultura Internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; e che dallo stesso non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione,

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di recepire la Deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014 recante "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 D. Lgs. n.167/2011) di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di rimandare ad atto successivo la disciplina dei temi, previsti al punto 5 della Deliberazione, che saranno oggetto di approfondimento da parte del gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni e Province Autonome,
- di ritenere abrogata la disposizione sulla durata della formazione inserita nella disciplina regionale dell'apprendistato professionalizzante di cui di cui al punto 6.5 alla DGR n. 1365 del 02/10/2012 incompatibile con la Deliberazione di cui all'Allegato A,

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Marco Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, contenente "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"

Legge regionale 17 maggio 2012, n. 14 "Modifica alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".

DGR 1365 del 1 ottobre 2012 " Approvazione della disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le disposizioni degli art.4 e 5 del D. Lgs. n.167/2011 "

MOTIVAZIONE

La legge 9 agosto 2013 n.99, che ha convertito in legge il DL n.76/2013, ha stabilito che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato , le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotti delle linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, che possono derogare anche alle disposizioni del D. Lgs. n.167/2011.

Successivamente , con delibera del 20/2/2014 la Conferenza Permanente ha approvato le linee guida per l'apprendistato professionalizzante di cui all'art.4 del D.Lgs.n. 167/2011.

In sintesi questi gli elementi di novità:

- il MLPS e le Regioni hanno convenuto che il limite minimo delle risorse da utilizzare, in ogni territorio, per la formazione di base e trasversale è pari al 50% del totale delle risorse della quota parte, che ogni anno il ministero del Lavoro ripartisce con Decreto direttoriale.
- conseguentemente l'offerta formativa pubblica è finanziata nel limite delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale,
- in caso di esaurimento delle risorse destinate alla formazione i soggetti pubblici titolari dell'offerta formativa forniranno adeguata comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro al fine di dell'esonero delle aziende dall'obbligo di formazione,
- riguardo alla durata i contenuti della formazione pubblica il documento dispone che devono essere definiti in base al titolo di studio di cui sia in possesso l'apprendista nel momento in cui viene assunto: -120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

I suddetti limiti potranno essere ridotti per gli apprendisti che hanno già completato uno o più moduli formativi, in precedenti rapporti di apprendistato.

Su questo aspetto particolare la DGR n. 1365 del 1 ottobre 2012 non è conformata alle linee guida in quando prevede una riduzione della formazione diversa, pertanto in quella parte è da considerarsi incompatibile e quindi se ne propone l'abrogazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Per le imprese che non intendono avvalersi dell'offerta formativa pubblica è prevista la possibilità di erogare "direttamente" la formazione di base e trasversale alla condizione che siano in possesso di «standard minimi» necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo, come luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Al riguardo le stesse linee guida rimandano l'individuazione di ulteriori standard al lavoro di un gruppo tecnico misto MLPS e Regioni, pertanto anche il recepimento effettuato con la presente delibera rinvia alle conclusioni del suddetto gruppo tecnico.

- per il PFI (Piano Formativo Individuale) è prevista la sua redazione esclusivamente in alla formazione finalizzata ad acquisire competenze tecnico-professionali e specialistiche.

- La formazione erogata e la qualifica conseguita, inoltre, dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005 o nella modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

La disciplina di alcune materie viene rinviata al lavoro del già citato gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del MLPS, delle Regioni e delle PA al fine di:

-definire gli ambiti di applicazione della FAD;

-individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione di base e trasversale;

-definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione di base e trasversale;

-articolare in moduli coerenti, l'elenco delle competenze di base e trasversale, in conformità all'OT apprendistato di cui all'art 6, del D. Lgs. n. 167/11 e al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

-definire operativamente le modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui si è detto in precedenza.

Per tutte queste materie e temi che verranno sviluppati dal gruppo tecnico si rimanda a successivi atti amministrativi per il recepimento delle relative conclusioni.

Pertanto visto che nel punto 5 delle linee guida le Regioni si sono impegnate a recepire la entro sei mesi dalla data di approvazione delle medesime, (agosto 2014) è necessario procedere all'approvazione del seguente atto.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di una delibera avente ad oggetto:

Recepimento della Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, concernente le Linee Guida per l'Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art.4 del D.Lgs n. 167/2011

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Soverchia)



Posizione di Funzione Formazione e Lavoro

VISTO

Il Dirigente

Fabio Montarini

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO,
TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
Raimondo Orsetti

La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine, di cui n° 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario

Elsa Moroni

Allegato A



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo;

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio 2014, ha inviato la versione definitiva della bozza di Linee guida in argomento che è stata diramata, il 17 febbraio 2014, alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia, con riferimento al numero di ore dell'offerta informativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

DELIBERA DI ADOTTARE LE SEGUENTI


LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(Art. 4 D. Lgs. n. 167 del 2011)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

1. **Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa.

Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.



Handwritten signature

Handwritten mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile¹ per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;*
- 80 ore, per gli apprendisti *in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale²;*
- 40 ore, per gli apprendisti *in possesso di laurea o titolo almeno equivalente³.*

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1. *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro⁴;*
2. *Organizzazione e qualità aziendale;*
3. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;*
4. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;*
5. *Competenze di base e trasversali;*
6. *Competenza digitale;*
7. *Competenze sociali e civiche;*
8. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità;*
9. *Elementi di base della professione/mestiere.*

¹ Si intende per disponibile un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

² Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

³ Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁴ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.



CP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

3. Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

4. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida⁵ e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

5. Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

⁵ Vedi punto 5



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Inoltre, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee Guida, verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 167 del 2011, in moduli coerenti con L'EQF, l'elenco delle competenze individuate all'articolo 1 delle presenti Linee Guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti Linee Guida.

6. Salvaguardia delle competenze delle Province autonome

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Grazianno Delrio